

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Viale Matteotti, 8 - 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel.: 0733/8211- Fax: 0733/821250

Email: info@bancomarchigiano.it

Sito internet: www.bancomarchigiano.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - cod. ABI 08491

Iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A164604

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo sconto di portafoglio finanziario diretto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente l'importo nominale di una o più cambiali emesse dal cliente medesimo a favore della banca; gli effetti cambiali possono essere eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti).

La durata del finanziamento è a breve termine (cioè inferiore o pari a 18 mesi). Il cliente è tenuto a rimborsare il finanziamento entro la data di scadenza dell'ultimo effetto, mediante pagamento, alle rispettive scadenze, degli effetti cambiali.

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del prestito.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del cliente medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h**) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i**) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; **l**) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; **m**) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n**) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o**) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Ai sensi dell'art. 122, comma 1-bis, del D.lgs. 385/1993, in deroga a quanto indicato sopra alla lettera a), ai contratti di credito ai consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale si applicano le predette specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" anche se il

finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- impossibilità di sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| | | |
|--|--|--|
| Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 50.000,00 Durata (mesi): 3 | Numero distinte: 1 Numero effetti per distinta: 2 | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,6268% |
|--|--|--|

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

| | |
|---|----------------------|
| Tasso di sconto | 9,5% |
| Spese di accettazione per singola distinta | € 5,00 |
| Spese esito effetti fuori piazza per singolo effetto | € 0,00 |
| Spese incasso effetti fuori piazza per singolo effetto | € 5,00 |
| Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge | € 0,75 |
| Giorni valuta accredito effetti fuori piazza | 10 giorni calendario |

TASSI

| | |
|----------------|------|
| Sconto effetti | 9,5% |
|----------------|------|

SPESE

| | |
|--|--------|
| Commissione su distinta / TRATTABILI CON SPESE | € 5,00 |
| Commissione su distinta / TRATTABILI NO SPESE | € 5,00 |
| Diritto brevità fuori piazza / Trattabili con spese | € 0,00 |
| Diritto brevità fuori piazza / Trattabili no spese | € 0,00 |
| Diritto brevità su piazza / Trattabili con spese | € 0,00 |
| Diritto brevità su piazza / Trattabili no spese | € 0,00 |
| Richiesta esito pagato/insoluto eff. fuori piazza / Trattabili con spese | € 0,00 |
| Richiesta esito pagato/insoluto eff. fuori piazza / Trattabili no spese | € 0,00 |
| Richiesta esito pagato/insoluto eff. sui piazza / Trattabili con spese | € 0,00 |
| Richiesta esito pagato/insoluto eff. su piazza / Trattabili no spese | € 0,00 |
| Comm. incasso fuori piazza / Trattabili con spese manuale | € 5,00 |
| Comm. incasso fuori piazza / Trattabili no spese manuale | € 5,00 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Comm. incasso su piazza / Trattabili con spese / manuale | € 5,00 |
| Comm. incasso su piazza / Trattabili no spese / manuale | € 5,00 |
| Commissioni insoluto fuori piazza / Trattabili con spese | € 15,00 |
| Commissioni insoluto fuori piazza / Trattabili no spese | € 15,00 |
| Commissioni insoluto su piazza / Trattabili con spese | € 15,00 |
| Commissioni insoluto su piazza / Trattabili no spese | € 15,00 |
| Commissioni di proroga su piazza / Trattabili con spese | € 15,00 |
| Commissioni di proroga su piazza / Trattabili no spese | € 15,00 |
| Insoluto protestato fuori piazza / Trattabili con spese | 2% Minimo: € 6,00 Massimo: € 25,00 |
| Insoluto protestato fuori piazza / Trattabili no spese | 2% Minimo: € 6,00 Massimo: € 25,00 |
| Insoluto protestato su piazza / Trattabili con spese | 0% |
| Insoluto protestato su piazza / Trattabili no spese | 0% |
| Commissioni richiamo fuori piazza / Trattabili con spese | € 15,00 |
| Commissioni richiamo fuori piazza / Trattabili no spese | € 15,00 |
| Commissioni richiamo su piazza / Trattabili con spese | € 15,00 |
| Commissioni richiamo su piazza / Trattabili no spese | € 15,00 |

GIORNI

| | |
|--|----------------------|
| Giorni accredito disp.f.p. scadenza / Trattabili con spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito disp.f.p. scadenza / Trattabili no spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito fuori piazza a vista / Trattabili con spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito fuori piazza a vista / Trattabili no spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito su piazza a scadenza / Trattabili con spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito su piazza a scadenza / Trattabili no spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito su piazza a vista / Trattabili con spese | 10 giorni calendario |
| Giorni accredito su piazza a vista / Trattabili no spese | 10 giorni calendario |
| Giorni brevità effetti fuori piazza / Trattabili con spese | In giornata |
| Giorni brevità effetti fuori piazza / Trattabili no spese | In giornata |
| Giorni brevità effetti su piazza / Trattabili con spese | In giornata |
| Giorni brevità effetti su piazza / Trattabili no spese | In giornata |

ALTRO

| | |
|--|--|
| Imposte e tasse: | a carico cliente secondo normativa vigente |
| Spese per altre comunicazioni e informazioni | € 0,75 |
| Spese per trasparenza periodica | In forma cartacea: € 0,75 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00 |

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet: www.bancomarchigiano.it.

Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

RECESSO E RECLAMI

Recesso della Banca

Qualora, in relazione al contratto di credito di cui al presente foglio informativo, il cliente rivesta la qualifica di consumatore ed il contratto predetto rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 122 D.lgs. 385/1993 (TUB), giusto quanto previsto dall'art. 125 ter D.lgs. 385/1993, il cliente medesimo può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso.

In determinate ipotesi (ad es.: mancato puntuale integrale pagamento anche di uno solo degli effetti cambiari), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo
Viale Matteotti, 8 - 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC)
Fax: 0733-821250
e-mail: reclami@bancomarchigiano.it
pec: bcc.civitanova@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|------------------------------------|---|
| Importo totale del credito | Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito. |
| Tasso di interesse debitore | Il corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa. |
| Giorni banca sconto | Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi. |